



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

OGGETTO: Comune di Montebello della Battaglia (PV) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. – Chiusura dell’istruttoria.

Dall’analisi delle relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, redatte ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, sono emerse alcune irregolarità che tuttavia non richiedono l’adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell’organo di revisione, l’archiviazione dei questionari sui rendiconti 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) di rafforzare stabilmente la capacità di riscossione;
- 2) di consolidare la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali conseguita nell’esercizio 2021;
- 3) di determinare annualmente, ai sensi del principio contabile 10.6 di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015, la cassa vincolata con apposito provvedimento del responsabile del servizio finanziario da comunicarsi al tesoriere;
- 4) di garantire il pieno rispetto del principio della competenza finanziaria, anche costituendo, ove necessario, il fondo pluriennale vincolato;



CORTE DEI CONTI

- 5) di prestare attenzione all'equilibrio economico della gestione;
- 6) di trasmettere puntualmente alla Sezione, e pubblicare annualmente sul sito istituzionale in posizione agevolmente accessibile, i prospetti delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, anche se pari a zero;
- 7) di improntare le spese di rappresentanza al principio di sobrietà (deliberazioni 6/2021/VSG del 28 gennaio 2021 e 312/2021/PRSP del 16 dicembre 2021).

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore


FRANCESCO LIGUORI
CORTE DEI CONTI
20.12.2022 18:11:19
CORTE DEI CONTI GMT+01:00